

MODULISTICA  COMUNE DI ARIZZANO	SPORTELLO PER L'EDILIZIA NOTE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE Via Roma n. 1 28811 Arizzano	
---	--	--

I documenti necessari per la presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prendono spunto dal commento al testo del Regolamento edilizio.

<i>Testo del Regolamento edilizio</i>	<i>Commenti al testo</i>
<p>Art. 7 Richiesta di permesso di costruire – S.C.I.A – Progetto municipale</p> <p>1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il Permesso di Costruire, o presenta Segnalazione Certificata di inizio Attività per eseguire.....</p>	<p>La richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività deve essere presentata e sottoscritta in originale da <u>tutti</u> gli aventi titolo sulle entità immobiliari in oggetto; richieste o denunce devono essere redatte utilizzando i modelli adottati dall'amministrazione Comunale.</p>

<p>2. La richiesta di Permesso di Costruire è composta dai seguenti documenti:</p> <p>a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. generalità del richiedente; 2. numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente; 3. estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire; <p>b) documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;</p> <p>c) progetto municipale.</p>	<p>La <u>richiesta</u> deve essere prodotta in bollo e compilata con l'utilizzo del modello adottata dall'Amministrazione Comunale</p> <p>Ai sensi della legge n. 445/2000 e del regolamento comunale in materia di semplificazione amministrativa le domande possono essere presentate anche a mezzo di terzi p.e. dal professionista incaricato (come usualmente avviene) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente / dichiarante in corso di validità (proprietà), che deve essere inserita nel fascicolo; ognuno dei richiedenti / dichiaranti deve presentare domanda con le proprie generalità e produrre copia del documento di identità.</p> <p>Il documento comprovante la proprietà o titolo equivalente può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sulla semplificazione amministrativa); tale dichiarazione sostitutiva è già presente nel modello di presentazione delle pratiche edilizie adottati dall'amministrazione comunale.</p>
--	---

<p>3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente punto 2 lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.</p>

<p>4. Il progetto municipale, per ciò che concerne le nuove costruzioni, è costituito dai seguenti atti:</p>	<p>Il progetto deve essere presentato in tre copie:</p>
<p>a) estratto della mappa catastale;</p>	<p>L'estratto della la carta catastale può essere ottenuto utilizzando i Servizi telematici dell'<u>Agenzia del territorio</u> (SISTER), a seguito di specifica abilitazione, o presso l'ufficio tecnico comunale.</p>
<p>b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;</p>	<p>La cartografia del PRG approvato e le norme di attuazione sono disponibili presso l'ufficio tecnico comunale.</p>
<p>c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito di intervento con scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature</p>	<p>E' opportuna la rappresentazione di ogni altro elemento di contestualizzazione dell'intervento, (caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, delle infrastrutture tecniche, dei corsi d'acqua, dei vincoli e fasce di rispetto ...) derivante dal rilievo in loco effettuato dal</p>

<p>esistenti;</p> <p>Per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1: 20 – 1: 50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1: 100; 1: 200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica.</p>	<p>Professionista; <u>“allo scopo vedere la relazione tecnica illustrativa del progetto municipale allegata al regolamento edilizio”.</u></p>
<p>d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;</p>	<p>Da includere nella relazione tecnica illustrativa del progetto municipale.</p>
<p>e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto estesa al contesto adiacente;</p>	<p>Documentazione fotografica interna ed esterna con riferimento al contesto insediativo esistente (nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni o nuove costruzioni) estesa anche ai fabbricati limitrofi con gli opportuni riferimenti in pianta dei punti di ripresa fotografica, a colori ed in formato non inferiore a 15 x 10 cm. La documentazione fotografica è <u>sempre necessaria</u>, sia per d.i.a. che permesso di costruire, e deve sempre essere prodotta anche per le opere interne e in caso di variante.</p>
<p>f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si trovano.</p>	<p>Per i soli interventi che comportano variazioni di notevole significato formale, rappresentazione grafica o fotografica o di rendering dell'inserimento dell'opera progettata nella situazione esistente, con particolare riferimento alle caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano; Le variazioni di notevole significato formale sono individuabili negli interventi che modificano l'aspetto esteriore degli edifici in termini volumetrici o estetici quali ampliamenti o sopraelevazioni, rifacimenti di facciata, nuove costruzioni o parziale demolizione con successiva ricostruzione; in questo caso è necessaria la redazione di una tavola di inserimento ambientale, realizzata attraverso simulazione fotografica o tecnica di rappresentazione equivalente. Uno dei punti di vista deve essere situato ad altezza d'uomo.</p>

<p>h) piante, sezioni e prospetti (in scala 1:100 o per edifici non complessi e di notevole dimensione in scala 1:200) e particolari costruttivi in scala adeguata (1:20 o 1:50). Detti elaborati non potranno essere legati in fascicolo e dovranno rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le piante devono essere redatte per ogni piano, da quello interrato al sottotetto ed alla copertura, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali; 2) le sezioni, almeno due, devono indicare le altezze dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; 3) i prospetti devono riportare il disegno di ogni fronte della costruzione ed i riferimenti alle sagome ed alle principali ricorrenze strutturali e compositive degli edifici contigui; 4) I particolari costruttivi devono illustrare gli eventuali elementi decorativi con l'indicazione dei materiali e delle finiture e vanno corredati della proposta cromatica; 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso. 	<p>La situazione di progetto deve rappresentare le distanze dai confini privati, dai fabbricati esistenti, compresi i bassi fabbricati e dalle vie pubbliche (le distanze vanno indicate nelle piante e nelle sezioni), le quote altimetriche e del suolo sistemato, gli accessi e i passi carrai, le recinzioni, i parcheggi, le pavimentazioni, le specifiche essenze arboree ed arbustive, l'organizzazione delle aree verdi e dei relativi impianti di manutenzione, gli elementi di arredo, gli schemi di allacciamento alle reti tecnologiche; le piante, le sezioni e particolari costruttivi devono essere debitamente quotati.</p> <p>Anche con riferimento ai contenuti delle Norme di attuazione del PRG e dell'art. 30 del R.E. è necessaria la presentazione di una relazione e rilievo grafico e fotografico del verde e spazi aperti in merito alle alberature di alto fusto e alle essenze pregiate esistenti sul lotto e progetto di sistemazione degli spazi aperti:</p> <p>In tutti i progetti presentati le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali.</p> <p>Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e quindi anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate."</p>
<p>i) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo delle superfici e dei volumi;</p>	<p>La relazione tecnica illustrativa del progetto deve comprendere tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area di intervento e può essere redatta in base al modello <u>Relazione tecnica illustrativa Progetto municipale</u> (allegato al regolamento edilizio) , contenente il calcolo dei volumi e delle superfici per l'area d'intervento nonché le verifiche dimensionali; qualora si tratti di intervento su un bene vincolato la relazione deve contemplare gli aspetti relativi alla qualificazione del bene (storico-artistici, paesistico-ambientali ecc.).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Il progetto municipale, per ciò che concerne gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è costituito da quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e), f) e g). Gli elaborati previsti alla lettera h) dovranno essere redatti in tre diversi esemplari e riportare: - il rilievo dell'esistente, con l'indicazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, e in caso di edifici di valore storico dovranno essere indicati anche i materiali, le finiture ed i colori; <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione delle costruzioni (colore rosso) e delle demolizioni (colore giallo); - il progetto proposto. - La situazione di fatto esistente e la situazione di progetto devono rappresentare le distanze dai confini privati, dai fabbricati esistenti, compresi i bassi fabbricati e dalle vie pubbliche (le distanze vanno indicate nelle piante e 	

<p>5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.</p>	<p>Sono svariati i casi nei quali specifiche situazioni richiedono ulteriori elaborati rispetto a quelli previsti dal Regolamento edilizio; si rammentano in particolare:</p> <p>5-1. rilievo alberature e aree verdi, progetto spazi aperti,</p> <p>5-2. dichiarazione di conformità del progettista, relazione tecnica ed elaborati grafici (dimostrazione) per il superamento delle barriere architettoniche; per il soddisfacimento delle prescrizioni di visitabilità, adattabilità accessibilità (<u>Legge 13/89, D.M. 236/89, Legge 104/92</u>)</p> <p>5-3. Computo metrico estimativo redatto sulla base del più recente prezziario edito dalla C.C.I.A.A. di Milano, <u>esclusivamente nei casi elencati</u>,:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di ristrutturazione relativi alla destinazione residenziale; - interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento e nuove costruzioni relativi alla destinazione commerciale e direzionale; - interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione relativi alla destinazione industriale; <p>5-4. Dichiarazione impianti soggetti alla applicazione del dettato normativo ex L. 46/90 e D.M. 37/08, a firma del professionista, redatta sul modello in cui siano elencati gli impianti ed i progetti per i quali è obbligatorio il deposito ai sensi dell'art. 6 della stessa legge e dell'art. 4 del Regolamento di attuazione DPR 6/12/1991 n. 447, accompagnata dall'impegno a produrre gli elaborati relativi, redatti sulla base del progetto edilizio approvato prima del ritiro del Permesso di costruire; tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, per ciascuno dei progetti da depositarsi, da una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia della specifica installazione, redatta e sottoscritta dal tecnico che dovrà redigerne il progetto (solo per interventi di ristrutturazione di interi edifici, ampliamento e nuova costruzione); o in alternativa dichiarazione sostitutiva concernente la non obbligatorietà del Progetto;</p>
<p>nelle sezioni), le quote altimetriche e del suolo sistemato, gli accessi e i passi carrai, le recinzioni, i parcheggi, le pavimentazioni, le specifiche essenze arboree ed arbustive, l'organizzazione delle aree verdi e dei relativi impianti di manutenzione, gli elementi di arredo, gli schemi di allacciamento alle reti tecnologiche; le piante, le sezioni e particolari costruttivi devono essere debitamente quotati.</p> <p>- Le rappresentazioni devono essere in scala 1:100 - in scala 1:200 per costruzioni non complesse di notevole dimensione - e quando necessario, per la corretta descrizione di particolari della situazione attuale e prevista, in scala 1:50 - 1:20, con indicazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali e finiture, dei colori rilevati in sito e che si intendono utilizzare, descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione grafica o fotografica appropriata. Per gli interventi su immobili con vincolo di tutela dovranno inoltre essere fornite indicazioni dei sistemi strutturali e delle tecniche costruttive.</p>	

5-5. Parere in originale del Servizio Sanitario Nazionale - ASL 14 di Verbania (nei casi non autocertificabili) oppure l'autocertificazione del rispetto della normativa igienico-edilizia ai sensi dell'art. 20 del T.U.E. che può essere prodotta solo per la destinazione residenziale. Nel caso del parere in originale autoprodotta dal richiedente è necessaria 1 copia degli elaborati presentati all'ASL (relazione igienico-edilizia e elaborati grafici). Qualora il parere venga richiesto all'ASL attraverso lo sportello per l'edilizia sono necessari:

- 1 copia ulteriore della documentazione di progetto consegnata al Comune per l'istruttoria edilizia
- 1 copia della relazione igienico - edilizia
- 1 copia della domanda in carta semplice
- ricevuta del pagamento diritti di istruttoria igienico-sanitaria
- documentazione attestante la destinazione d'uso preesistente.

L'autocertificazione della conformità igienico - edilizia ai sensi dell'Art 20 comma 1DR 380/01 deve essere presentata in due copie con la relazione igienico-sanitaria

5-6. Modello ISTAT debitamente compilato, in tutti i casi di ampliamento e/o di nuova costruzione;

5-7. Prova dell'avvenuta presentazione (deposito) del progetto al Comando VV.F. ove necessario;

5-8. Prospetto dei vincoli - limiti all'attività edificatoria, che riassume gli aspetti vincolistici relativi all'ambito di intervento;

5-9. Eventuali Atti di vincolo privati a favore dell'ente pubblico ove necessari. In particolare si sottolinea che nel caso di richiesta di box pertinenziali ai sensi dell'art. 9 L. 122/89 (legge Tognoli), al fine della verifica del vincolo di pertinenzialità, sia necessario indicare per ognuno dei box o posti auto pertinenziali la numerazione progressiva con l'indicazione della relativa proprietà e distanza dall'unità immobiliare verso la quale si costituisce il vincolo;

5-10. Eventuale Convenzione, o impegno alla consegna della stessa prima del rilascio dell'atto abilitativo) prevista ai sensi dell'art. 32 l. n. 457/78 o da strumenti attuativi;

5-11. Eventuale documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/95, nel caso di presentazione di pratica relativa ad impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali;

5-12. Eventuale Valutazione di Impatto Ambientale;

5-13. In caso di richiesta di scomputo totale o parziale degli oneri dovrà essere allegato all'atto della presentazione il progetto delle opere di urbanizzazione che si intendono scomputare con il relativo computo metrico estimativo già approvati dai competenti Settori dei LL.PP.

6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

7. La richiesta di variante al Permesso di Costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicata ai punti precedenti: il progetto municipale, al fine di indicare chiaramente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura, riporta, nella fase intermedia, in colore azzurro, le costruzioni e, in colore verde, le demolizioni a cui si rinuncia.

Il proprietario, il titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliare con l'anzidetta facoltà, può presentare, in alternativa alla richiesta di Permesso di Costruire, limitatamente alle tipologie di intervento previste dalla Legge, la Denuncia di inizio attività.

<p>La Segnalazione certificata di inizio attività, oltre ai documenti di cui al soprastante punto 2 lettere a), b), c) è composta dai seguenti ulteriori atti previsti dalle vigenti leggi in materia:</p> <p>a) quanto previsto al precedente comma 4;</p>	<p>La S.C.I.A. va presentata utilizzando i modelli adottati dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>La S.C.I.A. va prodotta in carta semplice, in quanto non c'è rilascio di atto abilitativo; fanno eccezione le S.C.I.A. che necessitano di contestuale "Autorizzazione per modifiche dello stato dei luoghi in zone soggette a vincolo paesistico ambientale in sub delega ai sensi del d.l. n. 42/2004", rilasciata dal Comune, nel qual caso la segnalazione va presentata in bollo. Nel caso di S.C.I.A. con subdelega devono essere presentate nel complesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 3 copie della denuncia <input type="checkbox"/> 4 copie in originale di: disegni, relazione tecnica, fotografie a colori, scheda del paesaggio <input type="checkbox"/> le precedenti 4 copie di elaborati sono destinate a: 1 copia Regione Piemonte, 1 copia Soprintendenza, 1 copia sarà restituita all'utente timbrata, 1 copia per l'Archivio edilizio.
<p>b) dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie e delle norme sul superamento delle barriere architettoniche;</p>	<p>La relazione asseverata deve essere redatta con l'utilizzo del modello adottato dall'Amministrazione Comunale.</p>

<p>c) comunicazione delle generalità dell'impresa a cui si intende affidare i lavori;</p>	<p>Tale comunicazione è diventata fondamentale con la cd. Riforma "Biagi" e s.m.i. in quanto l'efficacia della S.C.I.A. è per legge sospesa qualora non sia stata presentata la certificazione di regolarità contributiva della ditta che esegue i lavori. La documentazione da produrre comprende, oltre alle generalità dell'impresa (o delle imprese) esecutrice dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>dichiarazione dell'organico medio annuo</u>, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; <input type="checkbox"/> certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, nonché dalla Cassa edile quando ne sia obbligatoria l'iscrizione. <p>La documentazione deve essere assolutamente prodotta <u>prima dell'effettivo inizio dei lavori</u> poiché in carenza della stessa <u>l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa</u>.</p> <p>La documentazione indicata deve essere prodotta in duplice copia: la seconda copia, che può essere copia fotostatica, verrà restituita timbrata dal Protocollo edilizio ai fini dell'esibizione in cantiere.</p> <p>Dal 1 gennaio 2006 il DURC – Documento unico di regolarità contributiva, che comprende le certificazioni di INPS, INAIL e Casse Edili, può essere richiesto per via telematica utilizzando i siti: http://www.inps.it - http://www.inail.it - www.sportellounicoprevidenziale.it.</p> <p>La validità del DURC e quella delle singole certificazioni rilasciate è di tre mesi.</p> <p><u>L'obbligo di presentazione sussiste per tutte le imprese</u>. Non solo le imprese edili ma tutte le imprese con dipendenti che operano in cantiere devono dimostrare la regolarità contributiva.</p>
<p>d) parere o autorizzazione dell'Ente preposto in caso di interventi riguardanti immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, secondo le disposizioni in materia di cui al decreto legislativo</p>	<p>Il "decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" è ora superato dal d.l. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).</p>

<p>Articolo 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori e della fine dei lavori. Richiesta del Certificato di agibilità</p> <p>10.1. Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, ai sensi anche del successivo articolo 60, non oltre l'inizio stesso.</p> <p>10.2. La comunicazione deve menzionare:</p> <p>a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;</p> <p>b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori;</p> <p>10.3. qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune e a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione;</p> <p>10.4. per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi;</p> <p>10.5. qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa;</p> <p>12.1. entro il termine previsto per la conclusione dei lavori - fatta salva la richiesta di ulteriore Permesso di Costruire per le opere mancanti - il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita;</p> <p>12.2. contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.</p>	<p>La comunicazione di inizio dei lavori deve essere effettuata non oltre l'inizio stesso e deve essere in duplice copia; modello da utilizzare <u>Comunicazione di inizio dei lavori</u></p> <p>La conclusione dei lavori previsti dal <u>permesso di costruire</u> rilasciato deve essere comunicata entro il termine stabilito, in genere tre anni dall'inizio dei lavori se non diversamente definito; deve essere utilizzato il modello <u>Comunicazione di ultimazione lavori</u>.</p> <p>La conclusione dei lavori previsti dalla <u>segnalazione certificata di inizio attività</u> deve essere comunicata contestualmente alla presentazione del certificato di collaudo finale della S.C.I.A. ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., del quale fa ora parte anche l'indicazione dell'eventuale variazione catastale: deve essere utilizzato il modello <u>Comunicazione di fine lavori realizzati con S.C.I.A. – Collaudo</u>.</p> <p>La richiesta di certificazione di agibilità deve essere presentata dal titolare del Permesso di costruire o della S.C.I.A. o loro aventi causa utilizzando il modello <u>Domanda di rilascio certificazione di agibilità (art. 25 D.P.R. N. 380/01)</u>. La richiesta va presentata in bollo, corredata da tutti gli allegati obbligatori richiamati nello stesso, con riferimento alla normativa vigente.</p>
<p>Articolo 11 - Voltura di Permesso di Costruire</p> <p>1. Il trasferimento del Permesso di Costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.</p> <p>2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al Permesso di Costruire.</p> <p>3. La voltura del Permesso di Costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.</p>	<p>L'istanza deve essere prodotta <u>in bollo</u>.</p> <p>I documenti che attestano la proprietà o titolo equivalente possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.</p>

4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al punto 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.	
<p>Articolo 44 - Numeri civici</p> <p>1. Il Comune assegna agli accessi i numeri civici che devono essere apposti, con modalità coerenti con quanto indicato dall'ufficio competente, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o funzionalmente collegati con le stesse o da esse direttamente raggiungibili.</p>	<p>La richiesta di numerazione civica deve essere fatta in tutti i casi di formazione di nuovi accessi su spazio pubblico e in tutti i casi che prevedono la variazione della numerazione (soppressione, esponente, sdoppiamento ecc.). <u>Modello richiesta numerazione civica.</u></p>

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI - ISTRUZIONI GENERALI

Il "PROSPETTO DEGLI ELABORATI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE" riassume gli elaborati necessari per la presentazione di pratiche edilizie e la conseguente istruttoria tecnica; le note operative integrano e specificano il commento agli articoli del Regolamento edilizio che normano la presentazione di pratiche edilizie. Il numero delle copie degli elaborati è riportato nelle due colonne finali in relazione alle tipologie intervento edilizio che si intendono attuare.

Per le necessità istruttorie comunali in generale gli elaborati grafici devono essere presentati in triplice copia; qualora sia richiesto allo Sportello dell'edilizia l'inoltro delle richieste di parere da parte di altri Enti le tre copie dovranno sempre essere integrate dal numero di copie indicato nel prospetto e richieste dagli Enti competenti. Per i Permessi di costruire 2 copie verranno restituite al richiedente allegate al permesso di costruire e una copia sarà depositata presso l'Archivio edilizio. Le denunce di inizio attività devono essere presentate in tre copie delle quali due verranno restituite per comprovare la sussistenza del titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DPR n. 380/20011.

Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo di intervento, la firma dei soggetti che hanno titolo alla richiesta, le firme ed il timbro professionale dei progettisti.

Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e sanità.

La richiesta di variante al permesso di costruire o alla S.C.I.A. segue la stessa procedura ed è corredata dalla medesima documentazione della pratica originaria, in relazione all'oggetto della variante.